

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/387 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- 1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice-NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un apparecchio elettrico che consiste in un contenitore di metallo cilindrico nel quale è incorporata una lampada che emette una radiazione ultravioletta (UV) e un modulo elettronico con indicatori luminosi che segnalano lo stato dell'apparecchio. La potenza della luce UV varia da 14 a 39 W. L'apparecchio è alimentato con una tensione normale di 220 V. Esso è destinato ad essere utilizzato per la depurazione fotochimica dell'acqua. La depurazione è effettuata tramite l'emissione di radiazioni UV nell'acqua che passa attraverso l'apparecchio, distruggendo così i batteri, i virus e gli altri microrganismi in essa contenuti. L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato a livello domestico, medico o industriale.	8421 21 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8421 e 8421 21 00. L'apparecchio ha la funzione di depurazione dell'acqua, che è una funzione descritta alla voce 8421. Il fatto che i batteri, i virus e gli altri microrganismi non siano fisicamente separati ma distrutti non esclude la classificazione sotto tale voce. Questa voce comprende tutti i tipi di filtri o depuratori [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8421, punto II)]. La classificazione sotto la voce 8543 come macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove, è pertanto esclusa. L'apparecchio deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8421 21 00 quale apparecchio per filtrare o depurare l'acqua.